



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza*

**Oggetto: istanza di riesame avverso l'asserita mancata risposta, entro il termine normativamente previsto dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 33/2013, dell'istanza di accesso civico generalizzato, presentata dal \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013.**

VISTA l'istanza di accesso civico generalizzato *ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii* presentata in data 6 maggio u.s. (acquisita a protocollo n. 0045832) dal \_\_\_\_\_, nella quale l'istante ha richiesto “*se e quando verranno recepite, in concreto, nel Regolamento (rectius Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e documenti detenuti dall'ANAC e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990), in questione, approvato nella sua versione definitiva (G.U. 22 dicembre 2018) le indicazioni contrassegnate dai numeri 1 a 8 suggerite dallo scrivente nella consultazione pubblica indetta da codesta Autorità il 12 giugno 2018*”;

VISTA l'istanza di riesame avverso l'asserita mancata risposta, entro il termine normativamente previsto dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 33/2013, dell'istanza di accesso civico generalizzato summenzionato, presentata dal \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013 (datata 11 luglio 2019 e acquisita a protocollo n. 0056570 del 12/07/2019);

VISTA la nota di risposta prot. n. 0057073 del 15/07/2019 formulata dall'URAC - Ufficio P.N.A. e Regolazione Anticorruzione e Trasparenza - avente ad oggetto l'istanza di accesso civico generalizzato sopra riportata e la nota prot. 45568 del 6/06/2019;

ACQUISITI i necessari elementi informativi dall'Ufficio P.N.A. e Regolazione Anticorruzione e Trasparenza (URAC);

CONSIDERATO il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell'A.N.AC. "*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013*"

CONSIDERATA la circolare n. 2 /2017 "*Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)*" adottata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

CONSIDERATA la circolare n. 1/2019 sulla "*Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)*" adottata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione

#### SI RAPPRESENTA QUANTO SEGUE:

dall'istruttoria svolta è emerso che l'URAC ha inoltrato in data 15/07/2019 all'istante la nota di risposta alla richiesta presentata. Ciò, in teoria, fa cessare la materia del contendere perché viene a mancare il fondamento giuridico del riesame proposto al Responsabile della prevenzione della corruzione, ovvero la mancata risposta alla predetta istanza, entro il termine normativamente previsto dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 33/2013.

Appare doveroso, però, precisare che a prescindere dalla circostanza sopra descritta l'istanza inoltrata al RPCT sarebbe stata comunque ritenuta inammissibile: essa, infatti, non può qualificarsi di "riesame" ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013 in quanto la richiesta inoltrata dall'istante in data 6 maggio 2019, che costituisce il suo presupposto giuridico, non può considerarsi di accesso civico generalizzato.

In merito le "*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013*", adottate dall'Autorità con Determinazione n. 1309 del 28/12/2016, evidenziano con chiarezza che "*per informazioni si devono considerare le rielaborazioni di dati detenuti dalle amministrazioni effettuate per propri fini contenuti in distinti documenti*". L'istante, invece, ha chiesto di conoscere "*se e quando verranno recepite, in concreto, nel Regolamento, .. le indicazioni contrassegnate dai numeri 1 a 8 suggerite dallo scrivente ...*", ovvero quali siano le intenzioni e le valutazioni dell'Autorità in merito alle osservazioni dallo stesso proposte. Ciò, indubbiamente, attiene all'agire futuro ed ipotetico dell'A.N.AC. e, dunque, non costituisce "informazione" ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013.

Non sussistono, pertanto, i presupposti per l'applicazione dell'istituto dell'accesso civico generalizzato.

Proprio in considerazione di quanto sopra esposto l'URAC, pertanto, ha riscontrato la richiesta dell'istante ai sensi dell'art. 7 del Regolamento del 07 dicembre 2018 per "*l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'art. 211 del decreto stesso*" e non ai sensi dell'art. 10 del Regolamento del 24 ottobre 2018 "*disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall'A.N.AC. e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990*".

Per i sopraesposti motivi, si

RIGETTA

la richiesta di riesame avverso l'asserita mancata risposta, entro il termine normativamente previsto dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. dal

Il presente provvedimento è impugnabile davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e dell'art. 13 del Regolamento del 24 ottobre 2018 «*Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall'A.N.AC. e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990*».

Roma, 24 luglio 2019

*Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza  
Dr.ssa Antonella Cirillo*